



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

PROVINCIA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 18 del 22/04/2015

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO.

L'anno duemilaquindici addì ventidue del mese di aprile alle ore 19:00 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
MIGLIOLI MARINA	P
AGNI TOMAS	P
ZOBOLI GIORGIA	P
BARBIERI VALERIA	P
ZUCCHINI MATTIA	P
BASSI DAVIDE	P
GARUTI MATTEO	P
TURI ROSA	P
BONORA MARCO	P
MUGAVERO ROBERTO	P
VITALI SILVIO	P
PAGLIERI GIORGIO	P

Presenti n. 13

Assenti n. 0

Assessore non consigliere GUALANDI VALERIO presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri Bassi Davide, Mugavero Roberto, Paglieri Giorgio.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DAL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- dopo il “Piano Cottarelli”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla spending review auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “processo di razionalizzazione” che possa produrre risultati già entro fine 2015;
- il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”, gli enti locali devono avviare un “processo di razionalizzazione” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette;
- lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “processo di razionalizzazione”:
 - eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
 - sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni;
- il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni;
- il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione;
- la pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013); pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico;
- i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “in relazione ai rispettivi ambiti di competenza”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti;
- anche tale relazione “a consuntivo” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata;
- la pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “decreto trasparenza” (d.lgs. 33/2013);

Considerato che:

- lo schema di Piano operativo di razionalizzazione delle Società Partecipate è stato predisposto per iniziativa e secondo le direttive del Sindaco, che lo ha sottoscritto in data 31 marzo 2015 – prot. n. 3700;
- la Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 20 del 31/03/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, ha ritenuto di approvare e fare proprio il suddetto Piano, invitando il Sindaco a sottoporlo al Consiglio Comunale nella prima seduta utile;

Udita la relazione e la successiva replica dell'Assessore al bilancio Zoboli, riportate nel verbale di seduta;

Udito l'intervento del Consigliere Bonora, riportato nel verbale di seduta;

Ritenuto pertanto il suddetto Piano meritevole di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);

Con n. nove voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), espressi nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare e fare proprio il Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate, sottoscritto dal Sindaco in data 31/03/2015, nel testo che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale.

2. di trasmettere il Piano, come approvato, alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna, per il seguito di competenza, e di provvedere alla sua pubblicazione nel sito internet dell'Amministrazione.

3. con successiva e separata votazione, con n. nove voti favorevoli, n. quattro astenuti (Gruppo Insieme per San Giorgio: Consiglieri Bonora e Mugavero; Gruppo Movimento Cinque Stelle: Consiglieri Vitali e Paglieri), la presente deliberazione, stante l'urgenza, viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 18/2015

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

Piano di razionalizzazione delle società partecipate

(articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

I – Introduzione generale

1. Premessa

Dopo il “*Piano Cottarelli*”, il documento dell’agosto 2014 con il quale l’allora commissario straordinario alla *spending review* auspicava la drastica riduzione delle società partecipate da circa 8.000 a circa 1.000, la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l’avvio un “*processo di razionalizzazione*” che possa produrre risultati già entro fine 2015.

Il comma 611 della legge 190/2014 dispone che, allo scopo di assicurare il “*coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato*”, gli enti locali devono avviare un “*processo di razionalizzazione*” delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione entro il 31 dicembre 2015.

Lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il “*processo di razionalizzazione*”:

- a) eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- b) sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

2. Piano operativo e rendicontazione

Il comma 612 della legge 190/2014 prevede che i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni.

Il piano definisce modalità, tempi di attuazione, l’esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Allo stesso è allegata una specifica relazione tecnica.

Il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell’amministrazione.

La pubblicazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013). Pertanto nel caso sia omessa è attivabile da chiunque l’istituto dell’accesso civico.

I sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, “*in relazione ai rispettivi ambiti di competenza*”, entro il 31 marzo 2016, hanno l’onere di predisporre una relazione sui risultati conseguiti.

Anche tale relazione “*a consuntivo*” deve essere trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e, quindi, pubblicata nel sito internet dell’amministrazione interessata.

La pubblicazione della relazione è obbligatoria agli effetti del “*decreto trasparenza*” (d.lgs. 33/2013).

Come sopra precisato la legge di stabilità 2015 individua nel sindaco e negli altri organi di vertice dell'amministrazione, *"in relazione ai rispettivi ambiti di competenza"*, i soggetti preposti ad approvare il piano operativo e la relazione a consuntivo.

E' di tutta evidenza che l'organo deputato ad approvare tali documenti per gli enti locali è il consiglio comunale. Lo si evince dalla lettera e) del secondo comma dell'articolo 42 del TUEL che conferisce al consiglio competenza esclusiva in materia di *"partecipazione dell'ente locale a società di capitali"*.

Per osservare *"alla lettera"* il comma 612, che sembra voler coinvolgere anche la figura del sindaco nel processo decisionale, le deliberazioni consiliari di approvazione del piano operativo e della relazione potranno essere assunte *"su proposta"* proprio del sindaco.

3. Attuazione

Approvato il piano operativo questo potrà essere attuato attraverso ulteriori deliberazioni del consiglio.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) *"per espressa previsione normativa"*, le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e *"non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria"*.

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Riassumiamo i contenuti principali di tale disciplina:

(co. 563) le società controllate direttamente o indirettamente dalle PA o da loro enti strumentali (escluse quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate) possono realizzare processi di mobilità del personale sulla base di accordi tra società senza il consenso del lavoratore.

La norma richiede la preventiva informazione delle rappresentanze sindacali e delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo.

In ogni caso la mobilità non può mai avvenire dalle società alle pubbliche amministrazioni.

(co. 565) Nel caso di eccedenze di personale, nonché qualora l'incidenza delle spese di personale sia pari o superiore al 50% delle spese correnti, le società inviano un'informativa preventiva alle rappresentanze sindacali ed alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo. Tale informativa reca il numero, la collocazione aziendale e i profili professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono comunicate anche al Dipartimento della funzione pubblica.

(co. 566) Entro dieci giorni, l'ente controllante procede alla riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza nell'ambito della stessa società mediante il ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre società controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali.

(co. 567) Per la gestione delle eccedenze di personale, gli enti controllanti e le società possono concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali per realizzare trasferimenti in mobilità dei dipendenti in esubero presso altre società, dello stesso tipo, anche al di fuori del territorio della regione ove hanno sede le società interessate da eccedenze di personale.

(co. 568-bis) Le amministrazioni locali e le società controllate direttamente o indirettamente beneficiano di vantaggi fiscali se procedono allo scioglimento o alla vendita della società (o dell'azienda speciale) controllata direttamente o indirettamente.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente:

le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta;

le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

4. Finalità istituzionali

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

E' sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

II – Le partecipazioni dell'ente

Il comune di San Giorgio di Piano partecipa direttamente al capitale delle seguenti società:

1. FUTURA Soc. Consortile a r.l. con quota 1,32%
2. Centro Agricoltura Ambiente Srl con quota 2,43%
3. HERA SpA con quota 0,0488%(quotata sul mercato di borsa italiano)
4. Sustenia Srl con quota 6,68%
5. Società Lepida S.p.A. con una quota de 0,0016%;
6. Se.R.A. Srl con quota 11,98%;

Le società di cui sopra non detengono partecipazioni in altre società ad eccezione di Hera S.p.a, essendo la stessa quotata sui mercati regolamentati non sarà oggetto del presente Piano

III – Il Piano operativo di razionalizzazione

Il Piano si compone di una sezione riguardante l'attività di razionalizzazione svolta dal 2008 al 2014 e una seconda parte rivolta alle azioni da intraprendere a completamento.

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 1

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 43 del 29/09/2008 è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni nelle società di seguito menzionate, per le quali è stata verificata l'esistenza dei presupposti normativi di cui all'art. 3, c. 27 e seguenti, della L. n. 244 del 2007:

- Ge.R.S.A. Srl con quota 0,80%
- Centro Agricoltura Ambiente Srl con quota 7,52%
- Sviluppo Comune Srl con quota 9,09%
- Futura SpA con quota 1,32%
- Sustenia Srl con quota 4,92%
- HERA SpA con quota 0,068%

E' stato valutato che le attività e i servizi che costituiscono oggetto delle citate società siano parte della *mission* dell'Ente e quindi si continui a giustificare l'intervento diretto del Comune in questi settori.

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 30/10/2008 si è provveduto a costituire la società Se.R.A. Srl insieme ai Comuni di San Pietro in Casale, San Giorgio di Piano e Malalbergo e ad un socio privato scelto mediante gara pubblica:

Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 del 21/12/2009 si è approvata l'adesione alla società Lepida Spa.

Con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 22/10/2010 è stato autorizzato il mantenimento delle partecipazioni sopra riportate e si preso atto che alla data del 31/12/2010 la Società Gersa Srl sarebbe stata liquidata;

Nel 2011 la società Ge.R.S.A. Srl è stata posta in liquidazione.

Con deliberazione n. 27 del 28/04/2011 il Consiglio Comunale ha deliberato lo scioglimento anticipato, con conseguente messa in liquidazione, della società Sviluppo Comune.

La società Futura SpA si è trasformata in Futura Società Consortile a Responsabilità Limitata a seguito di fusione mediante incorporazione di ramo d'azienda di Forma Giovani Soc. Consortile a R.L.

Le società di cui il Comune possiede alcune quote di partecipazione risultano attualmente le seguenti:

ELENCO SOCIETA'	MISURA DELLA PARTECIPAZIONE
FUTURA Società Consortile a Responsabilità Limitata	1,32 %
Centro Agricoltura Ambiente Srl	2,43 %
H.E.R.A. S.p.A.	0,0488 %
Sustenia s.r.l.	6,68%
Lepida Spa	0,0016 %
Se.R.A. Srl	11,98 %

Il Piano operativo di razionalizzazione sez. 2

Il Comune deve intraprendere delle azioni, ai sensi del comma 611 della legge 190, per completare il “ *processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015*”.

L'analisi si svolgerà attraverso la verifica dei criteri generali individuati dal comma 611 per circoscrivere le partecipazioni da dismettere o le società da liquidare.

1. FUTURA Soc. Consortile a r.l.

Il Comune partecipa con la quota del 1,32%

Con deliberazione n. 5 del 28/02/2001 del Consiglio Comunale si è provveduto all'acquisto delle azioni Futura SpA;

Futura è una società consortile a responsabilità limitata costituita nel 1996; la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento da parte dell'assemblea dei Soci.

Futura è stata costituita per:

- progettare e gestire interventi di formazione e aggiornamento professionale volti a favorire l'inserimento nel mondo del lavoro e ad accrescere le competenze di chi lavora nei settori pubblico e privato;
- sviluppare servizi di orientamento in materia scolastica, professionale, occupazionale e imprenditoriale; di ricerca e di selezione del personale; di supporto alla ricollocazione professionale;
- studiare il territorio interpretandone i bisogni socio-economici;
- ricercare soluzioni ai fabbisogni sociali e progettare piani operativi;
- sviluppare servizi alle imprese, alle pubbliche amministrazioni, agli enti non commerciali, volti a favorire una migliore competitività, efficacia ed efficienza delle loro attività.

E' a totale partecipazione pubblica e gestisce un servizio pubblico di interesse generale, delegato dalla Regione Emilia Romagna ai sensi della Legge Regionale n. 54/95 abrogata e recepita in toto dalla successiva Legge Regionale n. 12/03.

Futura è una società a rilevanza economica, non è “in house” e, pertanto, non ha affidamenti diretti senza gara.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale Futura è soggetta all'art. 18 del d.l. n. 118/08 comma 1 e, pertanto, il reclutamento del personale e conferimento degli incarichi avviene ai sensi dell'art. 35 comma 3 del dlgs n. 165/11. Non è soggetta a nessun vincolo né limitazione previsti per l'ente controllante.

Verifica dei criteri del comma 611:

- lett. a): si prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*

Le finalità con cui è stata costituita Futura, le attività che sta svolgendo, i risultati ottenuti in questi anni sul territorio rappresentato dai soci, fa ritenere come la partecipazione in Futura detenuta dal Comune sia indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, quali il contrasto alla dispersione scolastica (anche attraverso la gestione di corsi ordinamentali rivolti a ragazzi in obbligo formativo) e il favorire opportunità di lavoro per i propri cittadini, promuovendo sul territorio la qualificazione e l'aggiornamento professionale e l'utilizzo di strumenti per l'inserimento lavorativo;

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Amministratori: 3

Dipendenti: 43

Futura non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

- lettera c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

Futura è un Centro di Formazione che opera in due sedi dotate, ognuna, di aule e laboratori, specializzato prioritariamente sulle aree professionali della meccanica ed elettromeccanica, dell'elettronica, dell'impiantistica e dell'autoriparazione, tipiche del tessuto produttivo del territorio rappresentato dai Comuni Soci; a quanto ci è dato sapere, non risultano su questo territorio altre società di formazione professionale con le medesime caratteristiche e dotazioni.

- lettera d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Al fine di razionalizzare le risorse e, al contempo, aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di Futura sul territorio rappresentato dai Soci, sarà valutata la fattibilità di aggregare, in un unico soggetto, gli otto Centri di Formazione a partecipazione pubblica presenti in Regione Emilia Romagna (di cui Futura fa parte), nati ai sensi della Legge Regionale n. 54/95; verrà anche valutata l'opportunità se procedere a possibili aggregazioni (o collaborazioni più “strutturate”) con altre società private che operano nella formazione sullo stesso territorio, considerate le caratteristiche spiccatamente territoriali di Futura.

- lettera e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Per quanto riguarda il contenimento dei costi di funzionamento, Futura ha già provveduto a riorganizzare i propri organi amministrativi e di controllo; il Consiglio di Amministrazione è attualmente composto dal Presidente e da due Consiglieri, per un costo aziendale complessivo annuo di € 15.934 (dato relativo al 2014), mentre, con decorrenza 22-05-2012, si è passati da un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi al Sindaco Unico.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 1.293	€ 4.737	€ -410.650

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 3.583.837	€ 4.863.902	€ 3.333.829

Dal 1997 (anno di avvio delle attività di Futura) ad oggi la Società ha, prodotto una sola perdita nel 2013, interamente coperta con le proprie riserve. Pertanto, in questi 18 anni di attività, Futura non ha mai prodotto perdite continuate.

Nel 2014 si prevede un bilancio a pareggio.

La società **Futura Soc. Consortile a r.l.** persegue gli indirizzi programmatici dei propri Comuni Soci per tradurre efficacemente le politiche di sviluppo locale in attività e servizi di formazione, informazione, orientamento e accompagnamento al lavoro, rivolti ai Comuni soci, ai cittadini e a tutte le organizzazioni sociali, economiche e imprenditoriali del territorio e pertanto, avendo come oggetto lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali, la partecipazione a tale società deve ritenersi utile al conseguimento degli obiettivi istituzionali.

Inoltre la società stabilisce degli importi inferiori per la partecipazione a corsi di formazione per gli Enti soci rispetto agli Enti non soci.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società FUTURA Soc. Consortile a r.l.

2. CENTRO AGRICOLTURA AMBIENTE Srl

La Società Centro Agricoltura Ambiente Srl è partecipata dal Comune al 2,43%.

Il Consiglio Comunale ha deliberato l'acquisto delle quote sociali con deliberazione n° 100 del 28/11/2005.

CAA "Giorgio Nicoli" S.r.l. (di seguito CAA) è una società a responsabilità limitata costituita nel 1992; la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata per decisione dell'assemblea dei Soci.

CAA è stato costituito per prestare servizi, ricerca e divulgazione nel settore produttivo, agricolo e ambientale, in particolare:

- nell'entomologia medica e veterinaria e nel controllo di altri organismi dannosi e molesti di interesse civile;
- nel recupero, nella gestione e nel monitoraggio dell'ambiente, nella costituzione, conservazione, valorizzazione e gestione di aree verdi e del verde ornamentale pubblico e privato;
- nell'agricoltura sostenibile;
- nel riutilizzo in agricoltura di sostanze organiche utili dal punto di vista agronomico;
- nella gestione dei rifiuti, nella palinologia e paleo-archeobotanica.

Pur salvaguardando l'autonomia di ciascun ente pubblico socio sulla valutazione e decisione finale, si ritiene che CAA persegua le finalità istituzionali dell'ente locale.

CAA non è una società a totale partecipazione pubblica; è a rilevanza economica, non è "in house" e, pertanto, non ha affidamenti diretti senza gara.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale CAA è soggetta all'art. 18 del d.l. n. 118/08 comma 2 e, pertanto, il reclutamento del personale e conferimento degli incarichi deve avvenire secondo i principi di pari opportunità, trasparenza e imparzialità. Non è soggetta a nessun vincolo né limitazione previsti per l'ente controllante.

Verifica del comma 611:

- lett. a) si prevede l'eliminazione delle *"società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni"*

Gli scopi con cui è stato costituito CAA, le attività che sta svolgendo, i risultati ottenuti in questi anni sul territorio relativamente ai comuni soci, fa ritenere come la partecipazione in CAA detenuta dal comune sia indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, finalizzate allo sviluppo di servizi e attività di ricerca rivolti alla gestione sostenibile e al miglioramento della qualità ambientale. Esempi concreti sono:

- la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente;
- il controllo, con strategie di lotta a basso impatto ambientale, degli organismi molesti e dannosi (in primis le zanzare quali importanti vettori di malattie pericolose per l'uomo);

- l'individuazione e il trasferimento di tecniche innovative nelle aziende agricole del territorio, promuovendo così un'agricoltura di qualità più rispettosa delle esigenze dell'ambiente e del consumatore;
 - la divulgazione e la sensibilizzazione ambientale.
-
- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

CAA non è composto da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

- lettera c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

CAA è un centro di innovazione e ricerca che collabora con importanti strutture di ricerca sia nazionali, quali le università di Bologna, Reggio Emilia, Parma, “La Sapienza” di Roma e l'ENEA, sia internazionali come il Collaborating Center IAEA (Agenzia Internazionale Energia Atomica di Vienna). Opera in tre sedi dislocate sul territorio rappresentato dai soci ed è dotato di competenze professionali e di laboratori di alto livello. A Crevalcore vi è un laboratorio che è diviso in due settori specifici, uno di entomologia medica (BL3) idoneo ad operare in sicurezza nello studio di agenti patogeni trasmessi da vettori, come ad esempio le zanzare, l'altro attrezzato con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Bologna per ricerche in campo agricolo e ambientale. A San Giovanni in Persiceto, invece, vi è il Laboratorio di Palinologia e Archeobotanica attrezzato per lo studio di macro (semi/frutti, legni/carboni) e di microreperti botanici (granuli pollinici, spore). Si ritiene che non risultino su questo territorio altre società con le medesime caratteristiche e dotazioni. Inoltre il collegamento stretto fra CAA e Sustenia Srl (una società in “house” che eroga servizi pubblici locali a gran parte dei comuni soci di CAA), risulta strategicamente essenziale per il territorio sotteso ai comuni soci.

Si tratta di due strutture pensate e organizzate in modo assolutamente sinergico fra loro: CAA produce ricerca e innovazione che viene trasferita direttamente a Sustenia, la quale ha il fine di erogare servizi di qualità efficaci e a basso impatto ambientale, che riesce ad ottenere anche grazie al collegamento con CAA.

- lettera d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Al fine di razionalizzare le risorse e, al contempo, aumentare l'efficacia e l'efficienza delle attività di CAA, si sta operando per favorire una sinergia sempre più stretta fra pubblico e privato. Già da tempo è iniziato un percorso che vede il ruolo del privato all'interno di CAA divenire sempre più importante, anche se, ad oggi, la strategia dei soci è quella di mantenere il controllo pubblico di CAA.

- lettera e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Per quanto riguarda invece il contenimento dei costi di funzionamento, CAA sta provvedendo a riorganizzare i propri organi amministrativi e di controllo; l'obiettivo è quello di ridurre i Componenti del Consiglio di Amministrazione da cinque a tre e passare da un Collegio Sindacale composto da tre Membri Effettivi al Sindaco Unico; nel 2014 il costo complessivo relativo agli organi amministrativi di CAA è stato pari ad € 32.298, con un'incidenza del 1,7% rispetto ai ricavi riportati nel preconsuntivo 2014 approvato dal CdA.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 2.778	€ 17.123	€ -342.652

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 1.877.110	€ 1.943.120	€ 1.977.987

Dal 1992 (anno di avvio delle attività di CAA) la Società ha prodotto due sole perdite, una nel 2009 l'altra nel 2013, interamente coperte con le proprie riserve. Per quanto riguarda il 2014 (dati a consuntivo non ancora disponibili perché il bilancio è in corso di chiusura), il Consiglio di Amministrazione nella seduta del 3 marzo 2015 ha approvato il preconsuntivo 2014 prevedendo un attivo. Pertanto, in questi 23 anni di attività, CAA non ha mai prodotto perdite continuate.

La società **Centro Agricoltura Ambiente Srl** opera nell'ambito del Progetto Regionale di Produzione integrata per la messa a punto di nuove strategie di difesa a basso impatto ambientale contro organismi dannosi alle colture agrarie, esegue studi sull'importanza delle aree naturali e rinaturalizzate per l'agricoltura e sviluppa progetti che valorizzano il territorio e le produzioni agricole e pertanto, promuovendo lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, la partecipazione a tale società deve ritenersi utile.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Centro Agricoltura Ambiente Srl.

3. HERA SpA

Il comune è proprietario di 694.677 azioni di Hera Spa pari allo 0,0488% del capitale sociale.

Il Consiglio Comune con Deliberazione n° 107 del 20/12/1996 ha deliberato la sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale della SEABO SpA (ora HERA SpA) nel marzo 1997. La società ha durata fino al 31/12/2100.

La Società Hera spa nasce il 1 novembre 2002 dalla fusione di 12 multiutility operanti in aree confinanti del Nord Italia. Sono soci di Hera 139 Comuni dislocati da Bologna fino al mare. Le società operative confluite in Hera sono: AMF (Faenza), Ami (Imola), Amia (Rimini), Amir (Rimini), Area (Ravenna), ASC (Cesenatico), Geat (Riccione), Seabo (Bologna), Sis (S.Giovanni in Marignano), Taularia (Imola), TeAm (Lugo) e Unica (Forlì -Cesena).

I titoli azionari di Hera Spa sono quotidianamente negoziati nella borsa mobiliare italiana. La quota di capitale di proprietà del comune è irrisoria.

La quota di capitale di Hera Spa in punto di diritto è una “partecipazione societaria”, ma trattandosi di azioni quotate sul mercato mobiliare italiano, quindi negoziabili ogni giorno, le decisioni in merito al minuscolo pacchetto azionario in Hera Spa del Comune esulano dal presente.

La Società si compone di:
 amministratori: 14
 numero medio di dipendenti: 4306

Lo scopo del comma 611 della legge di stabilità è di *ridurre il numero delle società pubbliche locali*, giudicate inefficienti dal legislatore, e non certo quello di mettere sul mercato i pacchetti azionari di società quotate in borsa.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 87.816.607	€ 116.170.906	€ 143.647.034

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 1.527.991.259	€ 1.547.649.962	€ 1.542.973.950

La società **HERA Spa**, é leader nella gestione dei servizi legati al ciclo idrico (potabilizzazione, depurazione, fognatura), nel settore energetico (distribuzione e vendita metano ed energia, risparmio energetico, teleriscaldamento e soluzioni innovative) e nella gestione dei servizi ambientali (raccolta e smaltimento rifiuti, igiene urbana, termovalorizzazione, compostaggio). Il Gruppo si occupa inoltre della gestione della illuminazione pubblica e semaforica e del Teleriscaldamento, tale società multiservizi dunque persegue finalità di interesse generale.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società HERA SpA.

4. SUSTENIA Srl

La Società Sustenia Srl è partecipata dal Comune al 6,68%.

Il Consiglio Comunale ha deliberato con Deliberazione n° 75 del 15/10/2007 la costituzione della società per azioni Sustenia Srl nel 2007 con durata fino al 31/12/2050.

Sustenia S.r.l. è una società “in house” a responsabilità limitata costituita nel dicembre 2007; la durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta per decisione dell’assemblea dei Soci.

Sustenia è stata costituita per erogare i seguenti servizi pubblici locali in favore della salvaguardia ambientale dei territori dei comuni soci:

- progettazione e realizzazione di servizi di lotta contro gli organismi dannosi e molesti d’interesse civile;
- monitoraggio ambientale del territorio;
- valorizzazione e fruizione degli aspetti agroambientali e storici del territorio;
- progettazione, realizzazione, conservazione, riqualificazione e gestione di aree naturali e di aree verdi di proprietà o di interesse pubblico;
- informazione, divulgazione ed educazione ambientale.

Pur salvaguardando l’autonomia di ciascun comune socio sulla valutazione e decisione finale, si ritiene che Sustenia persegua le finalità istituzionali dell’ente, in quanto gestore di servizi d’interesse pubblico locale.

Sustenia è una società a totale partecipazione pubblica; è a rilevanza economica, è “in house” e, pertanto, ha affidamenti diretti senza gara.

Per quanto riguarda le disposizioni in materia di personale Sustenia è soggetta all’art. 18 del d.l. n. 118/08 comma 1 e, pertanto, il reclutamento del personale e conferimento degli incarichi avviene ai sensi dell’art. n. 35 comma 3 del dlgs n. 165/11. E’ soggetta ai vincoli e alle limitazioni previsti per l’ente controllante.

Verifica del comma 611:

- lett. a) si prevede l’eliminazione delle “*società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni*”

Gli scopi per cui è stata costituita Sustenia, le attività che sta svolgendo, i risultati ottenuti in questi anni sul territorio relativamente ai comuni soci, fa ritenere come la partecipazione in Sustenia detenuta dal comune sia indispensabile al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, finalizzate allo sviluppo di servizi territoriali rivolti alla gestione sostenibile e al miglioramento della qualità

ambientale a vantaggio dei propri cittadini. Esempi concreti sono: la gestione della lotta a basso impatto ambientale contro gli organismi molesti e dannosi (in primis le zanzare quali importanti vettori di malattie pericolose per l’uomo), la gestione e la valorizzazione della fruibilità delle aree naturali e delle aree verdi di proprietà o di interesse pubblico, il monitoraggio della qualità dell’aria. Si tratta di servizi erogati da Sustenia che, senza dubbio, rientrano nelle finalità istituzionali del comune socio.

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Sustenia non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

- lettera c) *eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*

Sustenia è un centro territoriale a valenza sovracomunale, prioritariamente specializzato nella lotta contro gli organismi dannosi e molesti d'interesse civile e nella gestione delle aree naturali. Lo stretto collegamento con CAA "Giorgio Nicoli" Srl, pensato e realizzato fin dalla sua costituzione, e l'ottima conoscenza del territorio in cui opera, fanno di Sustenia una struttura unica nel suo genere, le cui stesse competenze e conoscenze difficilmente possono essere trovate sul mercato. CAA "Giorgio Nicoli" Srl è un centro di ricerca e innovazione riconosciuto a livello internazionale, collegato con Università e Istituti di Ricerca italiani ed esteri, dotato di competenze professionali e di laboratori di alto livello (vedi scheda relativa a CAA). Pertanto il collegamento stretto fra CAA e Sustenia risulta strategicamente essenziale per il territorio sotteso ai comuni soci.

Si tratta di due strutture pensate e organizzate in modo assolutamente sinergico fra loro: CAA produce ricerca e innovazione che viene trasferita direttamente e senza costi a Sustenia, la quale ha il fine di erogare servizi di qualità efficaci e a basso impatto ambientale, che riesce ad ottenere anche grazie al collegamento con CAA.

- lettera d) *aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

Considerate le caratteristiche dei servizi che Sustenia propone sul territorio e l'obiettivo di razionalizzare sempre più le risorse e, al contempo, aumentarne l'efficacia e l'efficienza, la strategia futura è quella che Sustenia mantenga lo status di società cd "in house", consolidando, da un lato, il rapporto con la ricerca e la sperimentazione attraverso CAA e, dall'altro, promuovendo l'allargamento della base sociale di Sustenia ad altri enti locali della Città Metropolitana di Bologna.

- lettera e) *contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.*

Nel 2014 il costo complessivo relativo agli organi amministrativi di Sustenia è stato pari a € 23.644. Sul fronte del contenimento dei costi di funzionamento, la strategia che s'intende adottare per i prossimi anni è quella di consolidare il rapporto con CAA, con l'obiettivo di garantire a Sustenia un'adeguata sistemazione logistica e dotazione strumentale, oltre ad un adeguato servizio amministrativo; il tutto con costi contenuti e, soprattutto, mantenendo un elevato grado di "flessibilità" della struttura.

Concludiamo l'analisi con ulteriori dati di carattere economico finanziario:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 7.032	€ 9.043	€ 7.911

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 577.858	€ 508.690	€ 666.555

Dal 2008 (anno di avvio delle attività di Sustenia) la Società non ha prodotto nessuna perdita. Per quanto riguarda il 2014 (dati a consuntivo non ancora disponibili perché il bilancio è in corso di chiusura), il preconsuntivo prevede un attivo.

La società **Sustenia Srl** gestisce la lotta biologica ad organismi dannosi e molesti, dunque persegue finalità di interesse generale.

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Sustenia Srl.

5. LEPIDA SpA

La Società Lepida SpA è partecipata dal Comune allo 0,0016%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 84 del 21/12/2009 con durata fino al 31/12/2050.

La società **Lepida Spa** è lo strumento operativo promosso dalla Regione Emilia-Romagna (RER) per la pianificazione, lo sviluppo e la gestione omogenea ed unitaria delle infrastrutture di Telecomunicazione degli Enti collegati alla rete Lepida, per garantire l'erogazione dei servizi informatici inclusi nell'architettura di rete e per una ordinata evoluzione verso le reti di nuova generazione, al fine di dare attuazione a quanto contenuto nella L.R. 24/05/2004, n. 11 "Sviluppo regionale della società dell'informazione", e successive modificazioni.

Agisce nell'ambito della Community Network dell'Emilia Romagna, sia sulla dimensione tecnologica, per realizzare ed ottimizzare il sistema infrastrutturale, che sullo sviluppo di servizi innovativi, in coerenza con le Linee Guida del Piano Telematico dell'Emilia Romagna (PITER); cura l'introduzione degli Enti locali nel sistema pubblico di connettività in modo omogeneo, attraverso il concetto di Community Network.

La società è composta unicamente di soci pubblici, ed è prevista la presenza di ogni soggetto che usufruisca dei servizi erogati, la cui erogazione è quindi riservata unicamente agli enti soci. Lepida S.P.A. è quindi società *multipartecipata* alla quale partecipano 417 tra enti locali e enti pubblici diversi

Si tratta pertanto di una società che svolge attività di gestione di servizi amministrativi esclusivamente per uso interno delle amministrazioni controllanti.

Lepida svolge quindi compiti essenziali per lo sviluppo di nuove infrastrutture informatiche a livello regionale, e tali servizi sono strettamente connessi ai compiti istituzionali del Comune, per il quale è indispensabile il mantenimento della partecipazione, a fronte dell'attività di coordinamento su tutto il territorio provinciale in tema di sviluppo strategico delle infrastrutture tecnologiche.

Verifica del comma 611:

- lett. a) si prevede l'eliminazione delle *“società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni”*

E' una società strumentale degli enti proprietari, promossa da Regione Emilia-Romagna, per la pianificazione, l'ideazione, la progettazione, lo sviluppo, l'integrazione, il dispiegamento, la configurazione, l'esercizio, la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione e dei servizi telematici che sfruttano le infrastrutture di rete, per Soci e per Enti collegati alla Rete Lepida.

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Composizione del personale:

Amministratori: 3

Dirigenti: 3

Quadri: 15 (di cui uno distaccato preso la Regione Emilia Romagna);

Impiegati: 54

Lepida SpA non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Concludiamo l'analisi con la scheda riepilogativa della Società contenente alcuni dati finanziari:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 142.412	€ 430.829	€ 208.798

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 17.328.559	€ 15.835.751	€ 18.861.222

Dalla disamina condotta si evidenziano tutti gli elementi per il mantenimento della partecipazione nella Società Lepida SpA.

6. SE.R.A. Srl

La Società Se.R.A. Srl è partecipata dal Comune al 11,98%.

Il Comune ha aderito alla società con deliberazione del consiglio comunale n. 53 del 30/10/2008 con durata fino al 31/12/2050. La società è stata costituita in data 28/07/2009 con atto di repertorio n° 27237.

Estratto dello Statuto Sociale:

La società ha per oggetto l'esercizio in via diretta, anche mediante locazione od affitto di azienda, delle seguenti attività:

- a) la fornitura di pasti, incluse le derrate alimentari, e la fornitura di servizi di ristorazione collettiva;
- b) la realizzazione e la gestione di centri di produzione pasti per la ristorazione collettiva;
- c) la gestione di servizi di ristorazione collettiva a scopo sociale, quali in particolare:

- la produzione dei pasti per la soddisfazione delle esigenze dei plessi scolastici di competenza dei Comuni;

- la produzione di pasti per esigenze dei servizi sociali dei Comuni;

- la distribuzione dei pasti nei plessi scolastici o presso altre strutture, anche temporanee, individuate dai Comuni (es. centri estivi) e per esigenze dei servizi sociali;

- la gestione del centro di produzione pasti individuato dai Comuni e delle cucine decentrate;

- tutte le attività connesse o correlabili ai servizi di ristorazione scolastica.

La gestione dei servizi di ristorazione scolastica e sociale comprende in particolare, le seguenti attività:

- a) gestione del servizio di preparazione e distribuzione pasti per le mense scolastiche (approvvigionamento, preparazione, confezionamento, trasporto, sporzionamento, pulizia e sanificazione dei locali) nel rispetto del sistema dell'HACCP Control Point) secondo le normative vigenti;
- b) gestione del servizio di preparazione pasti per le altre attività di competenza comunale quali minori, anziani e soggetti svantaggiati o fragili;
- c) produzione di pasti per mensa per i dipendenti dei Comuni qualora ne facciano richiesta, con organizzazione dell'erogazione a carico del comune richiedente;
- d) organizzazione del servizio di ristorazione in occasione di eventi culturali, sociali e gastronomici promossi dai Comuni;
- e) produzione di pasti per altri soggetti pubblici, parificati e del privato no-profit legalmente riconosciuti;
- f) gestione della riscossione delle entrate relative alla contribuzione dell'utenza;
- g) gestione amministrativa delle funzioni di cui sopra;
- h) gestione unitaria delle relazioni con l'utenza anche tramite appositi organismi da regolamentare opportunamente;
- i) promozione dell'educazione alimentare.

La società potrà svolgere inoltre tutte le attività strumentali e/o funzionale e/o connesse all'oggetto sociale, ivi inclusi la costruzione di immobili, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni e dei locali in cui si svolge l'attività, nonché l'acquisto di macchine, attrezzature ed ogni altro bene strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale.

Sono tassativamente esclusi l'esercizio professionale nei confronti del pubblico delle attività ai sensi del D.Lgs. 24/02/1998 n. 58, la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 385/1993 e l'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993.

La società potrà inoltre, in via secondaria e non prevalente:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari commerciali, industriali e finanziarie, che saranno ritenute necessarie o utili o comunque opportune per l'attuazione dell'oggetto sociale;
- assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenza e partecipazioni in altre società o imprese di qualunque natura, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fidejussioni e altre garanzie in genere, comunque nei limiti dell'art. 2361 del codice civile.

La società potrà svolgere, nei limiti e nel rispetto delle normative vigenti, la propria attività anche per entri pubblici diversi dai Comuni soci, mediante la sottoscrizione di appositi contratti.

Verifica del comma 611:

- lettera b) *sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*

Composizione del personale:

Amministratori: 3

Dipendenti: 50

Se.R.A. Srl non è composta da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti.

Concludiamo l'analisi con la scheda riepilogativa della Società contenente alcuni dati finanziari:

Risultato d'esercizio		
2011	2012	2013
€ 2.938	€ 4.190	€ 14.875

Valore della produzione		
2011	2012	2013
€ 2.324.069	€ 2.307.728	€ 2.466.060

Il centro di produzione pasti è conforme per legge e ha le caratteristiche per produrre fino a 4.000 pasti giornalieri. Il Consiglio di Amministrazione si adopererà affinché la produzione attuale di 2.400 pasti/giorno possa ampliarsi, realizzando così significative economie.

La società **Se.R.A. Srl** gestisce il servizio di ristorazione associata insieme ad altri comuni soci al fine di ottimizzare la gestione del servizio di ristorazione scolastica e sociale, nonché delle attività ad esso complementari attraverso un modello organizzativo che possa determinare un controllo diretto sul soggetto gestore, che nel contempo possa anche gestire l'attività in termini di massimo efficienza ed in una logica sinergica.

Dalla disamina condotta si evidenzia che la partecipazione alla società Se.R.A. Srl deve ritenersi utile per perseguire le proprie finalità istituzionali nel settore dei servizi di ristorazione collettiva a valenza sociale in quanto permette la razionalizzazione e la riorganizzazione del servizio e ne garantisce la stabilità economica, organizzativa e gestionale.